

Allegato 5

Pubblicato il 09/05/2017

N. 00665/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00400/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, in qualità di genitori della minore -OMISSIS-,
rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fabbrini, Ida Mendicino
e Walter Miceli, e domiciliati per legge presso la Segreteria del T.A.R.
Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro

Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara
Doretti e Franco Zucchermaglio, e domiciliato per legge presso la
Segreteria del TAR Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

Società della Salute Zona Fiorentina Ovest Gestione Associata
Servizi Sociali, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Asilo Nido Comunale "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di assegnazione delle ore di Assistenza Educativa Scolastica al singolo alunno ricorrente, Prot. N. 907, del 2.02.2017, (all. n. 1) rilasciato dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest - Gestione Associata Servizi Sociali, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti, e per la condanna, degli Enti competenti ad assegnare ad -OMISSIS- un assistente educativo scolastico per 20 ore settimanali, adottando le misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il Direttore della Società della Salute, con decreto n. 62 del 30.3.2017, ha approvato il verbale della seduta della Commissione Assistenza Area Minori svoltasi in data 29.3.2017;

Atteso che, per effetto di tale provvedimento, sono assegnate alla minore in questione 20 ore di assistenza educativa, a decorrere dal 1.4.2017;

Rilevato che l'Amministrazione, con il predetto atto, pur constatando che dopo le assenze dall'asilo la minore aveva di fatto beneficiato (a recupero delle ore non svolte precedentemente dagli educatori) delle 20 ore settimanali richieste, ne ha disposto la stabile attribuzione solo a decorrere dal 1.4.2017;

Atteso che la difesa del Comune eccepisce che non si sono concretizzate lesioni del diritto della minore;

Considerato che al momento del deposito dell'impugnativa (in data 31.3.2017) il provvedimento satisfattivo per la ricorrente era già stato adottato, talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Rilevato che, al momento della notifica del ricorso, l'Amministrazione non aveva ancora adottato il provvedimento di attribuzione delle ore proposte dal neuropsichiatra infantile dell'Azienda Sanitaria di Firenze;

Ritenuto che tale circostanza, unitamente alla fondatezza delle censure dedotte ed al fatto che l'Amministrazione ha omesso di predisporre il piano educativo individuale, giustifichi la condanna degli enti intimati alle spese di giudizio;

Considerato che la circostanza che l'Amministrazione abbia provveduto all'assegnazione di 20 ore di sostegno educativo con il provvedimento sopravvenuto e che già prima abbia di fatto assicurato all'interessata "molte più ore rispetto alle 14 settimanali assegnate" rende manifestamente infondata la richiesta della ricorrente di condannare al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 26, comma 2, c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna il Comune di -OMISSIS- e la Società della Salute della Zona Fiorentina Ovest, in solido tra loro, al pagamento della somma complessiva di euro 2.000 (duemila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio, da corrispondere ai difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Respinge la richiesta presentata ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Bellucci

IL PRESIDENTE
Armando Pozzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.